

Spett.li

**C.E.L.V.A.**

**Consorzio degli Enti Locali della**

**Valle d'Aosta**

**Comune di**

**LA SALLE**

**Oggetto: Tariffa servizio depurazione acque reflue**

**Analisi degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 –  
Istanze di rimborso e nuova fatturazione – Art. 8sexies D.L. 208/2008,  
convertito in L. 13/2009.**

**Parere legale.**

Il Comune di La Salle ha chiesto al nostro studio di fornire uno specifico parere legale in merito alle modalità di applicazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione delle acque reflue, alla luce della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale l'8 – 10 ottobre 2008 n. 335, con cui è stata dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 L. 5 gennaio 1994 n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*, cd. Legge Galli), nel testo originario<sup>1</sup> e nel testo

---

<sup>1</sup> **Art. 14, comma 1 L. 36/1994 - Tariffa del servizio di fognatura e depurazione**

*1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.*

modificato dall'art. 28, L. 31 luglio 2002 n. 179 (*Disposizioni in materia ambientale*)<sup>2</sup>, sollevata in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura risultasse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi.

Secondo la Corte Costituzionale, la tariffa del servizio idrico integrato si configura infatti quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte nel contratto di utenza, a fronte del quale l'esistenza di un preciso sinallagma contrattuale esclude la ragionevolezza della debenza del corrispettivo in assenza della relativa possibilità di fruizione del servizio, per cui – ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 – è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 155, comma 1, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso di mancanza degli impianti di depurazione.

Contestualmente, la Corte ha altresì ritenuto incostituzionale anche la disposizione secondo cui la tariffa di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi e che *«i relativi proventi, determinati ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 L. 549/1995, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera C.I.P.E. 4 aprile 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito»*, in quanto anche tale norma contrasta con la sinallagmaticità del contratto di somministrazione di acqua, perché in tale ipotesi

---

<sup>2</sup> Tale articolo è stato poi abrogato, con decorrenza dal 29 aprile 2006, dall'art. 175, comma 1, lettera u) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e sostituito dall'art. 155, comma 1, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, il quale prevede che *«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito»*.

L'utente si troverebbe a pagare un corrispettivo per un servizio del quale non usufruisce o di cui non potrà usufruire fino a quando non verrà realizzato l'impianto.

La sentenza resa dalla Corte Costituzionale trova il proprio fondamento nel riconoscimento del fatto che, nel sistema delineato dalla L. 36/1994, la tariffa del servizio idrico integrato, articolata in tutte le sue componenti – e, quindi, anche in quella relativa al servizio di depurazione – aveva assunto natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.

In tal senso, l'art. 13, comma 1 L. 36/1994<sup>3</sup> stabiliva infatti espressamente che tutte le componenti della tariffa rappresentavano *«il corrispettivo del servizio idrico integrato»*, costituito, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della stessa legge, *«dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue»*.

La natura non tributaria della quota di tariffa disciplinata dalla norma censurata era stata, inoltre, costantemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che (proprio in relazione alle controversie relative alla quota del servizio di depurazione) aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, sulla base del presupposto che – a seguito del passaggio dalla disciplina previgente a quella della L. 36/1994 – i *«canoni»* di depurazione delle acque reflue si erano trasformati da tributo a *«corrispettivo di diritto privato»* (tra tutte, si veda in particolare Cass. Civ, S.U., n. 6418/2005; n. 16426/2004; n. 10960/2004), come poi confermato *a contrario* dall'art. 3bis, comma 1 D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, il quale soltanto dalla data della sua entrata in vigore ha nuovamente attribuito al Giudice tributario le controversie relative alla debenza del *«canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue»*, indipendentemente dalla loro qualificazione come tributo o corrispettivo.

A fronte di tale costante giurisprudenza, la tariffa del servizio idrico integrato ha quindi assunto, in tutte le proprie componenti, natura di corrispettivo di una prestazione commerciale

---

<sup>3</sup> **Art. 14, comma 1 L. 36/1994**

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico (integrato) come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) della legge (e cioè *«l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue»*).

complessa, che – per quanto determinato dalla legge nel suo ammontare – trova la propria fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.

A fronte di tale ricostruzione della tariffa di depurazione come corrispettivo, la Corte Costituzionale ha quindi rilevato la fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui la stessa prevedeva che tale quota di tariffa avrebbe dovuto considerarsi dovuta dagli utenti anche in mancanza del servizio di depurazione, in quanto l'imposizione di tale obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione si pone in contrasto con l'assenza di un sinallagma che lega il pagamento della tariffa stessa alla effettiva fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.

Premesso quanto sopra in ordine alla correttezza della lettura fornita dalla Corte Costituzionale alla norma in oggetto, si evidenzia che l'impatto determinato da tale sentenza è stato molto rilevante sotto molteplici profili, con conseguenze che risultano riassumibili in un duplice aspetto:

- in primo luogo, con riferimento alle difficoltà di determinare le modalità di fatturazione di tale componente della tariffa da parte dei Comuni o dei Consorzi non dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti temporaneamente inattivi;

- in secondo luogo, con riferimento alle istanze di rimborso proposte dagli utenti del servizio, che hanno determinato molteplici problematiche, *in primis* per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie per effettuare tali rimborsi, ma anche per quanto riguarda i termini di presentazione di tali istanze, i termini di prescrizione degli eventuali rimborsi e di maturazione degli interessi a favore degli utenti.

Per cercare di definire i termini di tale problematica, il Governo ha provato negli ultimi mesi ad introdurre una norma di interpretazione e di sostanziale sanatoria degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, inserendo a più riprese nell'ambito del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, una disposizione che – dopo svariate vicissitudini a livello di *iter* parlamentare – si è tradotta nella norma

contenuta nell'art. 8<sup>sexies</sup> D.L. 208/2008, convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13, il quale ha previsto che:

*«1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.*

*2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.*

*4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.*

5. *Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.*

6. *Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152».*

La norma sopra riportata – pur avendo lasciato irrisolti ancora numerosi dubbi in merito alle problematiche determinate dalla sentenza della Corte Costituzionale (e pur essendo a sua volta a rischio di essere contestata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, nella parte in cui ha qualificato come *componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, comunque dovuta al gestore dall'utenza, anche nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti*) – ha comunque fornito importanti indicazioni per quanto riguarda la soluzione dei problemi prospettati nel caso in esame dal Comune di La Salle, che riguardano nello specifico le modalità che il Comune dovrà affrontare per porre in essere le future tariffazioni e quali siano i termini per cui il Comune dovrà riconoscere il rimborso, a fronte di istanze avanzate dagli utenti.

Per rispondere alla richiesta di parere formulata dal Comune, occorre tuttavia evidenziare in via preliminare che la Regione Valle d'Aosta – Assessorato Territorio ed Ambiente, è stata uno dei primi soggetti a qualificare correttamente l'ambito oggettivo di applicazione di tale sentenza, specificando che, *in considerazione di quanto stabilito dalle disposizioni normative e tecniche emanate dalla Regione, ai fini della corretta applicazione delle limitazioni tariffarie intervenute con la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, devono intendersi servite da impianti centralizzati di depurazione tutte le pubbliche fognature al termine delle quali risulti essere in funzione un impianto di trattamento che rispetti i vincoli autorizzativi fissati dalla L.R. 59/1982, nonché i limiti di accettabilità allo scarico fissate dagli allegati alla legge medesima.*

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda il primo quesito, in cui il Comune chiede come dovrà comportarsi per le prossime fatturazioni, si ribadisce che la disposizione introdotta dall'art. 8<sup>sexies</sup> D.L. 208/2008, convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13, ha specificato che **«gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente»**.

Con tale disposizione il Legislatore ha quindi previsto una sostanziale riproposizione dei costi che in precedenza venivano qualificati nell'ambito della componente tariffaria legata alla depurazione, individuandoli come *«componente vincolata della tariffa»* e, quindi, come una sorta di nuova imposta (se tale si può qualificare la dicitura adottata dal Legislatore), che dovrà comunque essere aggiunta alla tariffa legata alla effettiva prestazione del servizio.

A prescindere dalla legittimità costituzionale della norma, si evidenzia che – nella parte in cui tale disposizione ha previsto che *«detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati»* – la stessa ha chiaramente individuato sotto un duplice profilo la decisione adottata dal Legislatore, che, in presenza di oneri sostenuti dagli Enti o dal Gestore del servizio per l'avvio di procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, ha stabilito che:

- tale quota obbligata di tariffa potrà continuare ad essere applicata, sia per la fatturazione di prestazioni effettuate prima della emanazione della sentenza n. 335/2008, sia per prestazioni successive;

- tale quota obbligata di tariffa potrà essere posta a carico non soltanto degli utenti che effettivamente usufruiscano del servizio di depurazione, ma anche – per espressa previsione normativa – degli utenti che non ne usufruiscano, ciò che espone maggiormente la nuova disposizione introdotta dall'art. 8*sexies* D.L. 208/2008, convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13, ad una possibile e presumibile futura censura da parte della Corte Costituzionale.

A fronte della lettura di tale disposizione, appare infine evidente che, nel caso il Gestore del servizio non abbia sostenuto negli anni pregressi oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché oneri relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, ovvero qualora non siano state avviate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, ovvero ancora quando tali procedure non siano state avviate nel rispetto dei tempi programmati, nei Comuni in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi non potrà essere applicata nessuna componente aggiuntiva alla tariffa, né per prestazioni erogate in passato, né per quelle future, che potranno essere fatturate soltanto nei limiti dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Con riferimento al secondo quesito posto dal Comune di La Salle, relativo ai termini in cui il Comune dovrà provvedere all'eventuale rimborso degli importi introitati a titolo di tariffa di depurazione da parte di utenti che non abbiano di fatto usufruito del servizio, si evidenzia invece quanto segue.

La norma introdotta dall'art. 8*sexies* D.L. 208/2008, convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13, ha inteso disciplinare (e limitare) anche tale profilo, stabilendo che i gestori del servizio idrico integrato (tra cui rientrano anche gli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) dovranno provvedere a restituire la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, ma che tale rimborso non potrà che intervenire a decorrere dal 1° ottobre 2009, entro il termine massimo di cinque anni, ed anche in forma rateizzata.

Anche in tale ipotesi, il Legislatore ha inoltre evidenziato che, in tutte le ipotesi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, dall'importo da restituire dovranno comunque essere dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate nel rispetto dei tempi programmati, con un ennesimo profilo che si espone ad una possibile censura di incostituzionalità, in quanto evidentemente mirato ad aggirare quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

Anche sotto questo profilo, a prescindere da possibili future censure, la norma introdotta dal Legislatore – per quanto confermi in via di principio la spettanza dei rimborsi – limita quindi fortemente l'oggetto dei possibili rimborsi, sia sotto il profilo della scansione temporale, sia sotto il profilo della quantificazione degli importi da riconoscere agli utenti.

La norma introdotta dal Legislatore non si è tuttavia pronunciata sul tema che forma oggetto diretto del quesito posto dal Comune di La Salle, vale a dire per quanti anni il Comune dovrà procedere al rimborso del canone pagato dagli utenti che non abbiano usufruito del servizio di depurazione.

In tal senso, una volta confermata la indiscutibile portata retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale (per quanto l'art. 136 della Costituzione si limiti ad affermare che *«quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»*<sup>4</sup>), a cui sfuggono soltanto i cosiddetti rapporti

---

<sup>4</sup> Vedasi in merito anche quanto disposto da **Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, adunanza del 6 novembre 2008, parere n. 24 /2008**, nel quale è stato confermato che la pronuncia di incostituzionalità colpisce la norma sin dalla sua origine, con incidenza, quindi, anche sulle situazioni pregresse, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili.

Ciò implica:

- in primo luogo che le norme colpite dalla pronuncia di incostituzionalità non trovano più alcuna possibilità di applicazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 136 della Costituzione e dall'art. 1 L.C. 1/1948;

- in secondo luogo che, in applicazione dell'art. 13, primo comma L. 36/1994 e delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi, la quota di tariffa non è dovuta in difetto di erogazione del servizio da parte dell'ente pubblico, sia che essa dipenda dalla inesistenza che dal mancato funzionamento del servizio. In

esauriti (ovvero quelle situazioni giuridiche definitivamente consolidate per sentenza passata in giudicato, prescrizione, decadenza, o altri motivi previsti dal Legislatore come impeditivi della giustiziabilità del rapporto interessato dalla norma dichiarata incostituzionale), si evidenzia che in giurisprudenza ed in dottrina si sono sviluppati orientamenti diversi in merito ai termini di prescrizione del diritto al rimborso.

Avendo rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008 la mancanza della causa della prestazione, alcuni interpreti hanno ritenuto che la fattispecie in esame dovesse rientrare nell'ipotesi dell'indebito oggettivo *ex art. 2033 codice civile*, che opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine (Corte di Cassazione, sentenza 19 giugno 2008 n.16612), potendo quindi l'utente intraprendere l'azione entro l'ordinario termine decennale di prescrizione, *ex art. 2946 codice civile*.

Un'altra parte della dottrina ritiene invece applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, num. 4) codice civile, considerando che il caso in esame rientra tra le prestazioni da pagarsi periodicamente<sup>5</sup>, con una tesi che incontra peraltro un limite nel fatto che, nella fattispecie in oggetto, non si tratta di recuperare un canone «dovuto», bensì di restituire un importo indebitamente pagato, che risulta «non dovuto» *ab origine* in forza della dichiarazione di incostituzionalità sancita nella sentenza in esame.

Infine, un ultimo filone interpretativo ritiene che il rimborso potrebbe essere richiesto soltanto dal 3 ottobre 2000, in quanto – nonostante la promulgazione della Legge Galli – per ritardi connessi all'attuazione degli A.T.O., i canoni di natura tributaria della Legge Merli restarono di fatto vigenti appunto fino al 3 ottobre 2000 (Cass. Civ., sentenza n. 11631/2002) e, solo dopo tale data,

---

coerenza con la motivazione della sentenza innanzi riportata, deve ritenersi inoltre che tale conclusione valga non solo per il servizio di depurazione ma anche per quello di fognatura.

**<sup>5</sup> Art. 2948 Codice civile – Prescrizione di cinque anni**

*Si prescrivono in cinque anni:*

*1-3) omissis;*

*4) gli interessi ed, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;*

*5) omissis.*

assunsero la veste di corrispettivi contrattuali, per cui soltanto da tale data se ne potrebbe chiedere la restituzione, in forza di quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel parere 28 gennaio 2009 n. 25, ha confermato l'applicabilità al rimborso dei canoni in oggetto del termine quinquennale *ex art. 2948, num. 4) codice civile*, ribadendo che, *«quanto ai limiti temporali per accertare l'intervenuta prescrizione anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, questi vanno individuati, sia per l'azione diretta che per quella indiretta, nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 codice civile, non potendosi invece prendere in considerazione, stante la natura di corrispettivo della tariffa, il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2 L. 546/1992<sup>6</sup>»*.

La Corte dei Conti ha poi evidenziato che *«va considerata priva di pregio la tesi che la pronuncia di incostituzionalità faccia venir meno sin dal suo sorgere la causa del rapporto giuridico, cui conseguirebbe l'efficacia della disciplina generale sull'indebito ex art. 2033 codice civile»* (escludendo, così, l'applicabilità del termine decennale di prescrizione) ed ha concluso sostenendo che *«sul rapporto giuridico si può configurare l'indebito solo per i rapporti non ancora definiti, per i quali è applicabile l'art. 2033 codice civile e per i quali il termine di prescrizione risulta quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 codice civile»*, termine applicabile ai soli pagamenti della tariffa di depurazione effettuati dopo il 15 ottobre 2008, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale.

Riassumendo, nel proprio parere, la Corte dei Conti ha quindi confermato che:

- alla pronuncia di incostituzionalità rimangono insensibili i rapporti che si sono esauriti, vale a dire le sentenze passate in giudicato, ovvero i diritti per i quali siano trascorsi i termini di prescrizione o decadenza;

---

**<sup>6</sup> Art. 21, comma 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) – Termine per la proposizione del ricorso.**

*Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.*

- per i pagamenti effettuati prima della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, il rimborso potrà invece essere richiesto soltanto entro il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, num. 4) codice civile;

- per i pagamenti effettuati dopo la pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, il rimborso potrà infine essere richiesto invece entro il termine ordinario decennale, decorrente dalla data dell'indebito versamento, *ex art. 2946* codice civile.

Verificato, quanto meno sulla base di tale prima pronuncia, quali potranno essere i termini per il rimborso dei canoni che si assumano indebitamente pagati, si evidenzia che gli interessi su tali canoni dovranno invece essere conteggiati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2033 codice civile, dal momento della presentazione dell'istanza di rimborso e non invece dal momento del pagamento, risultando indiscutibile la buona fede del Comune o del Gestore nel momento in cui ha ricevuto il pagamento <sup>7</sup> e non invece risultando applicabile nella fattispecie in esame quanto disposto dall'art.1, comma 165 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che, nel prevedere l'obbligo di rimborsare gli interessi sempre dalla data del versamento, risulta applicabile esclusivamente alle entrate tributarie degli Enti locali<sup>8</sup>.

Malgrado l'autorevolezza di tale intervento giurisprudenziale, si ritiene peraltro che, nella fattispecie in esame – a fronte delle notevoli incertezze normative ed interpretative che ancora permangono in merito alle modalità esecutive ed ai termini per la disposizione degli eventuali rimborsi –, risulti sicuramente opportuno che i Comuni ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato si

---

**<sup>7</sup> Art. 2033 Codice civile – Indebito oggettivo**

*Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.*

**<sup>8</sup> Art. 1, comma 165 L. 296/2006**

*La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

astengano dal disporre rimborsi, stante anche il rinvio esplicitato dal Legislatore al 1° ottobre 2009 quale data di decorrenza per l'esecuzione di tali atti, che mette al riparo da contestazioni in merito alla mancata tempestiva adozione dei relativi provvedimenti a favore degli utenti.

Proprio per giustificare tale mancata adozione dei provvedimenti di rimborso, i Comuni potrebbero eventualmente adottare, per quanto di loro competenza, una specifica delibera di Giunta – sulla base del modello di seguito riportato – nella quale venga evidenziata (a tutela del Funzionario responsabile altrimenti tenuto ad eseguire il rimborso) l'opportunità, dopo avere istruito tutte le istanze di rimborso presentate dagli utenti del servizio ed avere risposto per iscritto agli stessi utenti, di invitarli a non proporre ricorso avverso la mancata esecuzione del rimborso, specificando che tale provvedimento non dovrà essere interpretato al pari di un silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso e che la stessa verrà soddisfatta d'ufficio e con i relativi interesse di legge, non appena saranno stati definiti in modo univoco i criteri con cui i singoli Enti potranno fare fronte alle conseguenze economiche della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 8<sup>sexies</sup> D.L. 208/2008, convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13.

Fiduciosi di avere chiarito le problematiche relative al quesito posto al nostro studio, rimaniamo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti in merito e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, lì 9 marzo 2009

Studio Legale Fogagnolo

(Avv. Maurizio Fogagnolo)



Allegati:

1) bozza delibera di Giunta Comunale.-